

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 14 aprile 2025

Circolare n. 05/2025**FERIE E PERMESSI NON GODUTI**

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

1 – FERIE

La vigente normativa prevede l'obbligo di fruizione delle ferie secondo precise modalità: in particolare il periodo annuale minimo, pari a 4 settimane, deve essere obbligatoriamente fruito almeno per 2 settimane nell'anno di maturazione (e le settimane dovranno essere continuative, se ciò viene richiesto dal lavoratore) e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.

- ✓ La **sanzione amministrativa** per la violazione della normativa in materia di ferie va da un minimo di 120 ad un massimo di 720 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da un minimo di 480 ad un massimo di 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione va da un minimo di 960 a un massimo di 5.400 euro.
- ✓ Sotto il profilo **dell'assoggettamento contributivo**, le ferie maturate nel corso di un determinato anno e non ancora godute entro i 18 mesi successivi sono comunque assoggettate ad obbligazione contributiva (Convenzione OIL 132/1970; INPS, circ. n. 186 del 7.10.1999, circ. 15 del 15.1.2002).
- ✓ Per quanto riguarda l'anno in corso, ricordiamo che il termine per l'assoggettamento contributivo delle ferie maturate nell'anno 2023 e non ancora fruito scade il **30 giugno 2025**.

Attenzione: *Il recupero dei contributi versati sulle ferie e permessi non goduti potrà avvenire automaticamente solo se il godimento delle ore di ferie e permessi assoggettati avviene **entro 12 mesi** dal versamento della relativa contribuzione. Oltre tale termine il recupero dei contributi sarà possibile solo mediante flussi di regolarizzazione.*

Questo sta a significare che:

- a) Per il recupero di tali importi si potrà procedere solo attraverso una procedura dell'INPS denominata **"Regolarizzazione tramite DM-VIG"**;
- b) Gli importi richiesti potranno essere recuperati solo dopo autorizzazione dell'INPS i cui **tempi sono**, normalmente, **molto lunghi**.
- c) L'attività di recupero di tali contributi potrà essere svolta dalla nostra struttura ma, per la complessità della procedura prevista dall'INPS, è da considerarsi una **prestazione straordinaria** per cui non compresa nelle tariffe normalmente applicate.

Come già fatto in coincidenza con la scadenza degli anni scorsi, riportiamo di seguito le ipotesi che possono presentarsi alla data del 30 giugno 2025:

- **Ipotesi A**
Le ferie maturate nell'anno 2023 sono state integralmente fruito dal lavoratore: nessun adempimento aggiuntivo.
- **Ipotesi B**
Residuo ferie maturate nell'anno 2023: **in tal caso entro il 30 giugno 2025 devono essere versati i contributi relativi alle giornate di ferie residue dell'anno 2023.**

Si sottolinea che l'individuazione del momento impositivo ai fini contributivi non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire delle ore di ferie accantonate e non godute: indipendentemente dall'assoggettamento contributivo, il lavoratore potrà pertanto fruire delle ore di ferie residue anche in un momento successivo al 30 giugno 2025, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei limiti sopra illustrati (2 settimane nell'anno di maturazione e 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento).

Il termine ultimo dei 18 mesi può essere modificato, alle seguenti condizioni e limiti:

- il **CCNL** di settore può prevedere un termine più breve o più lungo rispetto a quello generale di 18 mesi, fermo restando l'obbligo relativo alla fruizione di almeno 2 settimane nell'anno di maturazione;
- gli **accordi aziendali**, i **regolamenti** o le **pattuizioni individuali** possono anch'essi stabilire una deroga, ma solo nell'ipotesi di riduzione del termine di 18 mesi: non possono in alcun caso allungare tale termine.

In relazione ai C.C.N.L. di interesse dei sigg. Clienti, riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti relativi ai principali contratti.

1 – **Termini allungati di fruizione delle ferie:**

Alimentare (Aziende Industriali)

entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione:
Ferie competenza anno 2022 → scadenza 30 giugno 2025.

Chimici-Farmaceutici (Industria)

entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione:
Ferie competenza anno 2022 → scadenza 30 giugno 2025.

Farmacie private

almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione; le restanti 2 settimane: nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Ferie competenza anno 2023 (2 settimane) → scadenza 31 dicembre 2025.

Dirigenti Aziende Industriali e Dirigenti Piccola Industria

2 settimane entro l'anno di maturazione; ulteriori 2 settimane entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione.
Per le Ferie maturate nell'anno 2023 la scadenza per la relativa fruizione è dunque il 31.12.2025. Il CCNL prevede inoltre che le giornate eccedenti le 4 settimane possano essere sostituite dalla relativa indennità, da erogarsi unitamente alle competenze del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione per il CCNL Dirigenti Aziende Industriali e di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione per il CCNL Dirigenti Piccola Industria.

2 – **Termini abbreviati di fruizione delle ferie:**

Dirigenti Commercio

Ferie maturate e non godute in eccedenza rispetto alle 4 settimane previste per legge (pari a 6 giorni): scadenza entro 6 mesi dall'anno di maturazione (Ferie maturate nell'anno 2024 → scadenza 30 giugno 2025).

3 – **Termini non indicati dal CCNL**

Tutti gli altri contratti collettivi

entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione:
Ferie competenza anno 2023 → scadenza 30 giugno 2025

2 – PERMESSI

Per quanto riguarda i permessi (PAR, Rol, Ex-festività), ricordiamo che essi devono essere fruiti entro il termine previsto dal C.C.N.L. di settore. Se non risultano ancora fruiti entro la scadenza predetta, il datore di lavoro dovrà corrispondere l'importo relativo al dipendente.

In ogni caso in cui i permessi non siano stati fruiti, qualora non sia stata corrisposta l'indennità sostitutiva, devono essere versati i relativi contributi. Al riguardo si fa presente infatti che il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 16/2011, ha precisato che, **in caso di mancato godimento dei permessi o di mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva, l'insorgenza dell'obbligo contributivo deve essere identificato nel momento ultimo previsto per il godimento dei permessi e, conseguentemente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca tale termine.**

Qualora il C.C.N.L. di settore non preveda scadenza, i permessi potranno essere goduti successivamente all'anno di maturazione, senza limiti e non saranno assoggettati a contribuzione preventiva.

Riportiamo di seguito l'elenco delle scadenze previste dai rispettivi C.C.N.L. relativamente alla fruizione dei permessi retribuiti maturati nel corso dell'anno 2024.

CONTRATTO	SCADENZA
- Acconciatura/Estetica Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Agenzia di assicurazioni SNA	senza scadenza
- Agenzia di assicurazioni Unapass/Anapa	senza scadenza
- Agricoltura operai	non previsti
- Alimentari Industria	senza scadenza
- Alimentari/Panificatori Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Amministratori di Condominio	30 giugno anno successivo
- Carta-Cartotecnica PMI	senza scadenza
- Case di cura private AIOP personale non medico	senza scadenza
- Chimica Industria	senza scadenza
- Chimica/Gomma/Vetro Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Cooperative sociali	senza scadenza
- Edili Artigianato	30 giugno anno successivo
- Edili Industria	30 giugno anno successivo
- Edili PMI	30 giugno anno successivo
- Farmacie Private	30 giugno anno successivo
- Giornalisti	senza scadenza
- Gomma e Plastica Industria	senza scadenza
- Gomma e Plastica PMI	senza scadenza
- Grafica Editoria PMI	senza scadenza
- Grafica-Editoria Industria	senza scadenza
- Impianti sportivi	30 giugno anno successivo
- Istituzioni Socio-Assistenziali (Anaste)	senza scadenza
- Istituzioni Socio-Assistenziali (Uneba)	senza scadenza
- Lavoro Domestico	non previsti
- Legno e Arredo Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Legno e Forestali Industria	31 dicembre anno successivo
- Metalmeccanica Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Metalmeccanica Industria	31 dicembre 2 anni successivi (1)
- Metalmeccanica PMI	31 dicembre 2 anni successivi (1)

- Portieri - Immobili urbani	31 dicembre anno corrente
- Pubblici Esercizi Confcommercio	30 giugno anno successivo
- Pulizia Artigianato	30 settembre anno successivo
- Scuole materne private (FISM)	termine anno scolastico (31 agosto)
- Studi Professionali (Confprofessioni)	31 luglio anno successivo
- Terziario Confcommercio	30 giugno anno successivo

(1) il 31.12.2025 scadranno i PAR maturati nel 2023

Nel caso in cui la contrattazione/prassi aziendale o eventuali accordi individuali, prevedessero termini più ampi rispetto al CCNL applicato per il godimento o il pagamento delle suddette ore, l'obbligo contributivo potrà subire uno slittamento e dovrà riferirsi ai termini previsti in tali accordi.

Ricordiamo infine che l'azienda **ha la facoltà di concordare la proroga della fruizione** dei permessi oltre i termini sopra indicati. A tal fine alleghiamo il **fac-simile dell'accordo** da sottoscrivere con i dipendenti.

Alla luce della richiamata normativa vigente in materia, segnaliamo ai signori Clienti l'esigenza **di evitare accumuli di ferie e permessi dei dipendenti**, ed invitiamo ad adottare misure che consentano, in particolare, la fruizione tempestiva delle ore di ferie, e possibilmente nel corso dello stesso anno di maturazione o entro la scadenza prevista dal CCNL.

Rispetto a questo ultimo punto, informiamo i signori Clienti che la nostra struttura consulenziale ha maturato esperienze gestionali ed è in grado di fornire strumenti operativi che possono favorire un migliore utilizzo delle ferie/permessi dei propri collaboratori.

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD S.r.l.